

ASSOCIAZIONE TEATRO DEL BORGO

Via di San Bartolo a Cintoia, 97

50142 - Firenze (FI)

C.F.: 94240510480 - P.IVA: 06496980480

www.teatrodelborgo.it - info@teatrodelborgo.it

STATUTO**Associazione di Promozione Sociale (APS)**

Premesso che l'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL BORGO è stata

costituita con atto del 19-08-2014, ed ha adottato il proprio STATUTO in data

17 settembre 2014 registrato il 28-10-2014 al n°10377, e che lo stesso si è adeguato alla

legge del terzo settore, ma che sono state richieste delle precisazioni per l'iscrizione al

registro delle APS,

Tutto ciò premesso si delibera quanto segue:

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

"Associazione culturale TEATRO DEL BORGO APS", da ora in avanti denominata*"Associazione"*, con sede legale in via Sa. Bartolo a Cintoia N° 97 nel Comune di Firenze .

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste

nel presente atto. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha carattere democratico, di promozione sociale, è apartitica ed apolitica, non

ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo

svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle

seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione svolge le attività di interesse generale di cui al co. 1, art 5 del D.lgs n.

117/2017 lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse**sociale con finalità educativa* e lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali*,

artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione nel raggiungimento degli scopi primari svolge le seguenti attività:

- promozione e divulgazione di ogni forma d'arte e di spettacolo. In particolare: lo studio, la promozione e la pratica del teatro, inteso come forma di espressione ad alta funzione sociale e l'organizzazione, realizzazione e promozione di rappresentazioni teatrali, letture, performance artistiche, mise en espace, nonché l'organizzazione di biblioteche, banche dati, convegni, video, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale. L'associazione potrà munirsi di tutti i mezzi necessari per agire nel rispetto della normativa vigente, organizzando e gestendo anche raduni a carattere ludico di forme teatrali;
- promozione e organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche di qualsiasi genere, spettacoli teatrali e musicali, concerti, rassegne, festival, eventi, convegni, dibattiti, seminari, *stage* e ogni altra attività atta a sviluppare l'interesse verso la cultura e la partecipazione attiva alla propria formazione, favorendo la crescita culturale dei soci e, in generale del pubblico anche attraverso l'organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione e preparazione, laboratori, *workshop*, *stage*, rassegne e concorsi, che possono anche essere realizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc.;
- promozione di attività culturali, sociali e ricreative nel campo dell'arte e dello spettacolo effettuate attraverso studi, ricerche, documentazioni e pubblicazioni, valorizzando, sviluppando, e diffondendo le culture, le arti e lo spettacolo in tutte le forme espressive e creative per il raggiungimento degli scopi sociali;
- promozione e divulgazione dello sviluppo dei linguaggi artistici contemporanei

attraverso la circolazione di opere d'arte a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- promozione e organizzazione di momenti di *team building*, *problem solving* e di crescita sociale anche attraverso la realizzazione di *workshop* e *stage* con metodologie di facilitazione quali ad esempio il Lego Serious Play;

- promozione di attività di animazione, aggregazione, momenti d'incontro e scambio intergenerazionale e interculturale, anche attraverso la realizzazione di *cineforum*, proiezioni, video e cortometraggi per attività cinematografiche e teatrali, mostre e laboratori fotografici e video, visite a luoghi di interesse artistico e culturale;

- organizzazione di momenti di gioco, eventi ludici anche con l'utilizzo di giochi in scatola, videogiochi, giochi all'aperto o al chiuso, giochi di ruolo in scatola e giochi di ruolo dal vivo che favoriscano altresì la comunicazione, l'inclusione, la collaborazione, i processi logici e creativi, nonché l'educazione civica e sociale;

- favorire lo sviluppo socio-culturale dei territori in cui opera, soprattutto di quelli in cui si evidenziano condizioni di disagio sociale e culturale, creando opportunità di crescita sociale e culturale per i cittadini, le famiglie, i giovani e le persone particolarmente svantaggiate, contribuendo alla formazione culturale delle nuove generazioni;

- stimolare la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione, anche legate alla letteratura, attraverso la lettura e l'approfondimento di temi e tematiche letterarie, atte anche a valorizzare le risorse autoriali italiane e internazionali.

Tali attività potranno essere svolte, oltre che nella propria sede Teatrale di via Sa. Bartolo a Cintoia 97, a Firenze, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici o privati. Potranno altresì essere

svolte anche “a distanza” con l’ausilio di piattaforme o applicazioni dedicate, e quindi in

streaming o attraverso la realizzazione di video, tutorial, e sul Web, attraverso strumenti

multimediali, piattaforme, canali mediatici e social media quali ad esempio OBS, Hangout,

Meet, Zoom, Skype, Whatsapp, Telegram, Facebook, Youtube, Twitch, ecc.

Per il raggiungimento di tali fini l’associazione potrà collaborare o aderire a qualunque Ente

pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, che abbiano fini in armonia con quelli

dell’associazione, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, il cui statuto

non contrasti con il presente, con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad

essi.

L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti

locali, nazionali, nonché internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza.

L’associazione al fine di un miglior raggiungimento dello scopo sociale e dell’organizzazione

delle attività può istituire sezioni distinte per funzione e può dotarsi di un regolamento

interno.

L’Associazione potrà realizzare ogni altra attività collaterale connessa o affine al

conseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le

operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e

utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà istituire nella sede sociale o nelle sedi

secondarie una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire un luogo di

incontro, d’interscambio, un centro permanente di vita associativa, nonché di ristoro

personale ed anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli

associati. Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le

necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L’associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede

il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. I minori di diciotto anni, possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*,



coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obblig*o di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

Il rapporto sociale si estingue:

- Decesso dell'Associato;
- Recesso dell'Associato, reso in forma scritta;
- Per espulsione e/o radiazione qualora non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, alle deliberazioni prese dagli organi o quando in qualunque modo si arrecano danni morali o materiali all'Associazione.
- Per mancato rinnovo dell'adesione e/o mancato versamento della quota sociale;
- Per tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

Le espulsioni e le conseguenti radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; tali decisioni dovranno essere comunicate al socio espulso tramite e-mail, messagistica telefonica o online, o in forma scritta all'indirizzo risultante dalla scheda di adesione con raccomandata A.R. da inviare entro 20 (venti) giorni dalla data di delibera la quale è inappellabile; il socio può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Presidente dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione.

Le quote sociali non sono rimborsabili ed il mancato utilizzo parziale o totale delle strutture e dei servizi dell'Associazione no dà diritto a rimborso alcuno.



L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ne ricorrano le condizioni di legge;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad *un voto*.

Gli associati minorenni eserciteranno il diritto di voto tramite un genitore o chi cmq ha la *potestà genitoriale*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro

associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, via mail, o via

whatsapp, o via telegram, o via sms o altri sistemi di messaggistica telefonica e/o online

tracciabili, o con affissione in bacheca presso la sede legale dell'Associazione o mediante

pubblicazione sul sito web ufficiale dell'associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di

prima e seconda (non il giorno stesso della prima convocazione) convocazione e l'ordine del

giorno, pubblicizzata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è

fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

- *approva il bilancio di esercizio*;

- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei

loro confronti;

- *delibera sulla esclusione degli associati*;

- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;

- *delibera lo scioglimento*;

- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto

alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea può essere svolta anche in videoconferenza con l'ausilio di piattaforme o applicazione dedicate, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Assemblea straordinaria:

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati (in prima convocazione) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, *in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.*

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati (in prima convocazione), *in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.*

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Il Consiglio, organo di amministrazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- provvedere alla nomina del segretario e del tesoriere dell'associazione;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- convocare l'assemblea generale dell'associazione;

- affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'entità delle quote associative annue;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- avvalersi, su accordi con il Presidente dell'associazione, di consulenti per lo svolgimento di particolari attività, di persone, enti o altri soggetti che possano facilitare e migliorare il perseguimento dei fini sociali.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti minimo di 5 e massimo di 7 incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero



	indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di	
	ineleggibilità e di decadenza.	
	I membri del consiglio decadono ove risultino assenti, senza giustificati motivi, dalle riunioni	
	convocate.	
	L'Organo di amministrazione è validamente <i>costituito</i> quando è presente la maggioranza dei	
	componenti.	
	Le <i>deliberazioni</i> dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Il <i>potere di rappresentanza</i> attribuito agli amministratori è <i>generale</i> , pertanto le limitazioni di	
	tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del	
	terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo	
	ritenga necessario o la maggioranza dei suoi membri lo richiedono.	
	Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando siano presenti la metà più	
	uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza	
	dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.	
	Le decisioni dell'Organo di amministrazione vengono fatte risultare da appositi verbali	
	firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più uno dei membri di diritto	
	dell'Organo di amministrazione subentra il primo dei non eletti oppure l'Assemblea provvede	
	alla sostituzione dei consiglieri mancanti con una nuova elezione".	
	ART. 9 (Presidente – Vicepresidente - Segretario/Tesoriere)	
	Il Presidente <i>rappresenta legalmente</i> l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni,	
	nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è <i>eletto dal Consiglio</i> tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente <i>dura in carica</i> quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del	
		12

mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa

dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il

Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge

l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in

merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo amministrativo,

redige e consegna i verbali delle riunioni. È responsabile della segreteria.

Il Tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle

entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti provvede alla

conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato dell'

organo amministrativo. I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del

Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Sui conti correnti dell'associazione hanno potere di firma disgiunta, oltre al Presidente, se

formalmente delegati da quest'ultimo, anche il Vicepresidente ed il Tesoriere.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel



caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio e Fondo Patrimoniale)

Il patrimonio sociale è indivisibile. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali che diverranno di proprietà dell'Associazione nonché dal fondo patrimoniale e crediti e liquidità.

Il Fondo patrimoniale Sociale è costituito da:

- quanto versato dai fondatori all'atto della costituzione e degli eventuali versamenti destinati a patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto
- contributi da parte di Enti pubblici e privati
- donazioni, erogazioni e lasciti diversi
- proventi da attività di raccolta fondi
- rendite patrimoniali
- quote sociali e corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività sociali
- quote straordinarie



	- dagli avanzi gestionali derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;	
	- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, compatibile con l'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 117/2017 e successive modifiche.	
	ART. 15	
	(Bilancio di esercizio)	
	- L'associazione deve redigere il <i>bilancio di esercizio</i> annuale e con decorrenza dal primo settembre e con termine al 31 agosto di ogni anno.	
	- Esso è <i>predisposto</i> dall'Organo di amministrazione, viene <i>approvato</i> dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e <i>depositato</i> presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	- L'Organo di amministrazione documenta il <i>carattere secondario e strumentale delle attività diverse</i> di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	ART. 16	
	(Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > <u>100 mila euro annui</u>	
	L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli <i>eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi</i> a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Su ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > <u>1 mln di euro annui</u>	
	L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il <i>bilancio sociale</i> .	
	ART. 17	

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti

ANNULLATO

preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

ANNULLATO

ASSOCIAZIONE TEATRO DEL BORGO
Via San Bartolo a Cinioia, 97
50142 Firenze (FI)
C.F.: 9424030480 - P.IVA: 06496980480
www.teatrodeltoborgo.it - info@teatrodeltoborgo.it

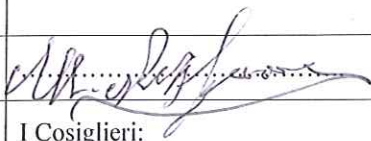
ITALIA

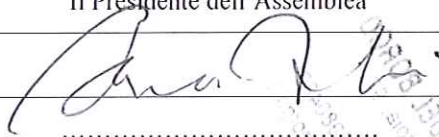
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato

Il segretario dell' Assemblée

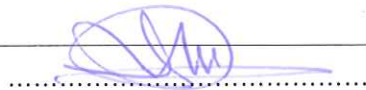
Il Presidente dell' Assemblée



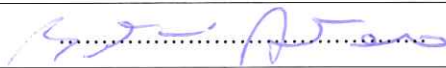


I Consiglieri:

Belcastro Arnaldo (Pres. Eletto)



Bertini Atonio



Burchi Paolo

.....

Corsi Stefano

.....

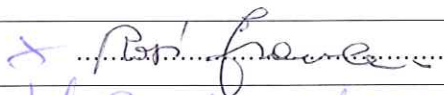
Genivi Marcello

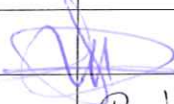


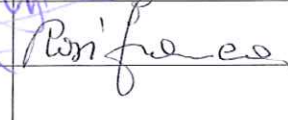
Paciello Salvatore

.....

Rosi Franca



Presidente. del Consiglio del 30.10.23. 

Segretario n. n. del 30.10.23. 

ITALIA

ITALIA

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFI UT FIRENZE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4495
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 21/10/2023 REGISTRATO IL 17/11/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3004495

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94240510480 ASSOCIAZIONE TEATRO DEL BORGO DI
 ID. TELEMATICO: TZM23L004495000PG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94240510480

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 ADEGUAMENTO TERZO SETTORE